

XXVIII.

TORNATA DEL 6 MARZO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto: Riforma del Codice della marina mercantile — Dichiarazione del Commissario Regio all'art. 117 sulle proposte fatte dal Relatore in fine della seduta di ieri, e proposte nuovamente formolate accettate dal Relatore — Dichiarazioni e contro-dichiarazioni del Senatore Spinola (della Commissione) e del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 117 — Modificazioni concordate all'articolo 125 tra il Commissario Regio ed il Relatore — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132 e 135 — Considerazioni del Relatore all'art. 139 — Risposta del Ministro della Marina — Osservazione del Senatore Giovanola — Proposta del Senatore Spinola, accettata — Approvazione dell'art. 139 — Proposta del Ministro della Marina all'art. 140 — Considerazioni del Senatore Giovanola e sua proposta — Spiegazioni del Ministro della Marina — Modificazione concordata fra il Senatore Giovanola, il Ministro ed il Senatore Astengo (della Commissione) — Approvazione dell'articolo e dei successivi 141, 142 — Osservazione del Relatore all'art. 144 — Variante proposta all'articolo, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi 147, 148 e 150 — Osservazione del Senatore Vitelleschi all'art. 151 — Risposta del Ministro — Considerazioni del Relatore — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Vitelleschi e considerazioni del Senatore Borgatti — Spiegazioni del Commissario Regio — Replica del Senatore Borgatti — Dichiarazioni del Senatore Astengo — Proposta del Senatore Borgatti, di rinvio dell'articolo alla Commissione, accettata — Approvazione degli art. 152, 153, 155 — Spiegazioni chieste dal Commissario Regio per la soppressione dell'art. 157 (primo del Titolo III, proposta dalla Commissione — Spiegazioni date dal Senatore Astengo — Domanda di rinvio dell'art. 157 e del successivo art. 158 fatta dal Commissario Regio, ammessa — Approvazione dell'art. 159 e dei successivi 160, 161, 163, 167, 168, 170, 173, 174 — Proposta del Ministro all'art. 180, accettata dalla Commissione, approvata col ripristinamento del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 184, 185, 187, 188, 189, 194 — Proposta di rinvio dell'art. 205 alla Commissione fatta dal Commissario Regio, ammessa — Variante proposta dal Senatore Serra F. M. all'art. 205, accettata — Approvazione dell'articolo e del successivo 253 — Emendamento proposto dal Relatore all'art. 254 — Considerazioni del Senatore Spinola e del Ministro — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Relatore all'art. 263 cui risponde il Commissario Regio — Replica del Relatore — Spiegazioni del Ministro — Rinvio dell'articolo alla Commissione proposto dal Senatore Borgatti, accettato — Considerazioni del Relatore all'art. 264 — Spiegazioni del Ministro — Replica del Relatore e del Ministro di Marina — Osservazioni del Senatore Trombetta e del Senatore De Cesare — Nuove considerazioni del Ministro e dei Senatori Trombetta e De Cesare — Emendamento del Senatore Trombetta — Osservazioni e proposta del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Nuove osservazioni del Relatore — Rinvio dell'articolo e dell'articolo successivo alla Commissione acconsentito dal Ministro — Approvazione degli articoli 331, 351, 353 e 358.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Marina e il Regio Commissario, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 42. Grossi avv. Federico da Sarzana (Levante), fa istanza al Senato, perchè sia respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

43. La Camera di commercio ed arti di Napoli, fa istanza, perchè sia sospesa l'approvazione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali, infine alla riforma dei Codici penale e di commercio.

44. La Camera di commercio di Livorno (Toscana), domanda che sia per ora sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti.

45. La Camera di commercio di Cagliari, si associa al voto espresso dalla consorella di Milano colla petizione N. 18 per la sospensione dell'arresto personale per debiti.

46. Il Sindaco del comune di Cammarata (Girgenti), si associa ad una petizione presentata da alcuni abitanti di quel comune onde ottenere che il mandamento di Cammarata venga restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti.

47. Antonio Belluscio di Barile (Basilicata) fa istanza onde ottenere l'esecuzione dei patti di un contratto, che allega non mantenuti dal comune col quale venne stipulato (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

48. La Giunta municipale di Como fa istanza, perchè col progetto di legge per modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno siano conservati a quel Comando di distretto militare i magazzini militari, ed in difetto sia compensato il comune con una somma eguale alle spese sopportate (Petizione presentata dal Senatore Scalini).

Seguito della discussione del progetto di legge:

Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il se-

guito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

Ieri sono stati sospesi alcuni articoli fra i quali l'art. 117, riguardo al quale pareva che la Commissione volesse proporre qualche aggiunta. Interrogo quindi all'uopo la Commissione.

Senatore SPINOLA. All'art. 117, la discussione era rimasta in sospenso perchè il Relatore aveva accennato a qualche cosa riguardo alle avarie, e l'onorevole signor Ministro si era riservato la parola per rispondere su quel punto.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione sia d'accordo col signor Ministro e col Regio Commissario riguardo alla questione delle avarie.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. In ordine alla simulazione delle avarie, male che afflisce un tempo assai gravemente la nostra marina, ma che ora per fortuna è di molto diminuito l'onorevole Relatore della Commissione, per conto proprio approva i provvedimenti proposti dal Ministero, ma non li stimerebbe sufficienti come sistema di prevenzione, e proporrebbe, parmi anche a nome della Camera di commercio di Napoli, alcuni provvedimenti che suppongo siano i seguenti:

Che il caso più frequente di avaria simulata essendo quello del gettito di attrezzi di bordo, si stabilisca un esatto inventario di ogni bastimento che indichi quantità, peso, misura e valore di ogni attrezzo. Che questo inventario sia trascritto nel giornale di bordo, e se ne tenga copia presso l'ufficio di porto, con l'incarico a quest'ufficio di accertarsi alla partenza del bastimento dell'esistenza reale a bordo degli oggetti costituenti il corredo del bastimento stesso, accertamento che dovrebbe pure farsi all'estero dai Consoli in mancanza dell'autorità locale; che infine l'inventario si rinnovasse ad ogni viaggio e si tenesse conto delle variazioni in più od in meno.

Queste se non erro sono le proposte del Relatore.

Queste proposte non sono nuove; esse formarono oggetto di lunghi studi fin dal 1870 per parte dei Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina e di Grazia e Giustizia. Ma quello della Marina non tardò ad avvedersi che l'attuazione di questo provvedimento (il quale era certamente radicale) era

impossibile. Anzi tutto vi sarebbe una questione pregiudiziale; si tratterebbe di vedere se in questo momento, in cui il Governo col presente progetto di riforma del Codice di marina mercantile tende a svincolare la marina nazionale dai legami che pur troppo l'hanno impacciata fino al giorno d'oggi, sia conveniente che egli venga a stabilire un principio per cui si eserciterebbe una tutela immediata, direi quasi domestica, sopra l'industria della navigazione, come sarebbe appunto quella di tenere l'inventario di tutti i bastimenti.

Io me ne rimetto sulla saviezza del Senato.

Ma prescindendo da queste considerazioni, io non dubito di affermare che l'attuazione pratica di questo provvedimento, il quale arrecherebbe gravissimo impedimento al traffico ed alla navigazione, sarebbe impossibile. Si tratta niente meno che di tenere 10,800 inventari (che tanti sono a un dipresso, i nostri bastimenti mercantili provveduti di atto di nazionalità) e di accertarne l'esistenza materiale ad ogni viaggio e ad ogni approdo di bastimenti. Ognun vede l'importanza dei mezzi che occorrerebbero per tenere quest'inventario al corrente, e l'enormità della spesa la quale sarebbe affatto sproporzionata all'importanza dello scopo che si vorrebbe raggiungere. Oltre a ciò sarebbe un provvedimento giustificabile solamente quando fosse adottato anche dalle altre nazioni marittime; perchè altrimenti si farebbe una legge dei sospetti che noi avremmo la dabbenaggine di applicare a noi stessi.

Un rimedio efficace, sempre quando fosse adottato da tutte le altre nazioni marittime, sarebbe quello che fu studiato e proposto da una Commissione la quale fu incaricata nel 1872 di formulare un progetto di riforma del Codice di commercio. Questa Commissione venne nel divisamento di proporre che il gettito degli attrezzi costituenti il corredo di bordo non fosse più computato fra le avarie comuni. È però un provvedimento grave e che potrebbe avere utile effetto, ripeto, solo quando fosse adottato da tutte le nazioni marittime.

Altro provvedimento efficace, anzi il più efficace di tutti, sarebbe quello che le Compagnie d'assicurazione invece di assicurare ad occhi chiusi il buono ed il cattivo, come è loro costume, facendosi continua concorrenza, fossero un po' più vigilanti nel loro interesse medesimo

e non pretendessero dal Governo una tutela che è contraria alla libertà civile e commerciale. In conseguenza, io non trovo allo stato delle cose che si possa fare di più di quello che il Governo ha proposto col presente progetto di riforma, che porge un mezzo assai efficace, perchè, come disse l'onorevole Relatore della Commissione, le frodi si fanno appunto dopo l'arrivo dei bastimenti per mezzo di intelligenze che i capitani si procurano colla terra ferma; di modo che stabilendo che il giornale di bordo non possa essere alterato dopo la prima comunicazione che il bastimento ha colla terra, si viene a impedire per quanto è possibile l'attuazione di queste frodi.

Altri mezzi io non stimerei attuabili per rimediare a questi inconvenienti.

Del resto, siccome l'onorevole Relatore non ha presentato alcuna proposta, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore della Commissione se intende fare qualche proposta, avvertendo però che l'articolo 116, come risulta dal processo verbale, fu già approvato dal Senato nella tornata di ieri.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Siccome l'idea espressa dall'onorevole Relatore combina perfettamente con quella da noi accennata, così credo che non vi sia nessuna difficoltà ad accettarla, perchè lo scopo è di raggiungere l'invariabilità di questo giornale di bordo, onde non vi si facciano modificazioni dopo l'arrivo.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. La Commissione veramente era entrata nel sistema del Ministero, ed aveva lasciato l'articolo tal quale era stato da lui proposto.

L'onorevole Relatore essendo di opinione diversa, si era riservato di discutere la cosa in pubblica adunanza.

Ieri non lo ha fatto.

Ora il Commissario del Re ha risposto all'onorevole Relatore. Pare che il Commissario del Re abbia proposto o abbia riconosciuto di fare qualche aggiunta. Se è così, bisognerebbe che avesse la compiacenza di formularla.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

COMMISSARIO REGIO. Non mi pare, salvo errore, di essermi espresso in questo senso. Anzi ho concluso che allo stato delle cose il Governo non trovava modo di provvedere se non come è nel progetto di riforma, vale a dire colle formalità prescritte dal progetto medesimo, soggiungendo che i mezzi indicati dall'onorevole Relatore Cacace non erano attuabili.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Siccome la Commissione nella sua maggioranza aveva deliberato di mantenere l'articolo quale era proposto dall'onorevole Ministro, per conseguenza non resta che a votarlo, se pure non fosse già stato votato.

PRESIDENTE. L'art. 116 di cui è cenno, venne votato.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Se dunque è stato votato ieri, nè vi furono fatte aggiunte, si può procedere oltre.

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'art. 117, di cui do nuova lettura:

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO XII.

Dei naufragi e dei ricuperi.

Art. 125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità marittima o consolare o in mancanza di queste all'autorità locale. Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Il Ministero crederebbe più conveniente l'articolo del suo progetto, e ne

dirò le ragioni. Nell'articolo proposto dall'onorevole Commissione è detto :

« Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero. »

Invece nell'articolo del progetto ministeriale è premessa l'autorità, perchè prima di tutto incombe all'autorità marittima di accorrere al ricupero, conformemente al disposto dell'art. 122 del Codice vigente. Se poi la detta autorità riconosce che vi sono persone aventi diritto a dirigere il ricupero, cede loro il campo; per cui la forma del progetto ministeriale sarebbe preferibile.

Poi segue: « ovvero al Sindaco. » La Commissione invece propone di dire: « l'autorità locale. » Ma è disposto dall'art. 122, che ho già citato, che in mancanza di autorità marittime, la gestione dei ricuperi spetta ai Sindaci. Prosegue l'onorevole Commissione proponendo che il ricuperatore abbia soltanto diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità. Faccio notare che questa determinazione della mercede è già stabilita dall'articolo successivo, dove è detto che sono le autorità indicate negli articoli 14, 15 e 16 le quali determinano la mercede da assegnarsi ai ricuperatori.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione aveva redatto in un modo diverso questo articolo: e ne dirò le ragioni. L'articolo nel progetto di riforma era concepito così: « Chiunque avrà ricuperato o ricupera oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità o alla persona che dirige l'operazione di ricupero, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto diritto alla rimborsazione delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero ».

Parve alla Commissione che questo articolo lasciasse una certa indeterminazione, poichè, dicendo che si dovesse fare la consegna degli oggetti ricuperati all'autorità, non indicavasi quale dovesse essere questa autorità. Diceva in secondo luogo che si doveva dirigere *all'autorità, o alla persona che dirige le operazioni*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

di ricupero, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto diritto alla rimborsazione delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero; e non diceva da chi e come questa mercede dovesse essere determinata.

Laonde pareva alla Commissione che per dare maggiore chiarezza a questa disposizione si potesse concepire in questi termini:

« Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità marittima o consolare o in mancanza di queste all'autorità locale. »

Questa consegna al Sindaco pare a me che non dovesse aver luogo, imperocchè il Sindaco non c'entra in queste cose di diritto marittimo, e mi pare che ciò spetti all'autorità marittima o consolare.

Ammetto, come dice acconciamente il commendatore Randaccio, che si debba fare, dirò così, una posposizione, e invece di mettere prima la persona che dirige l'operazione, mettere l'autorità: sono perfettamente d'accordo su questo.

Quanto alla seconda parte poi credo che sia indispensabile, poichè l'articolo redatto dalla Commissione era così concepito in questa parte: *Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità*, poichè l'articolo, come era concepito lasciava incerto chi dovesse essere il giudice di questa indennità.

Io in conseguenza per parte della Commissione, accettando pienamente quello che propone il commendatore Randaccio, cioè di fare una posposizione delle parole *alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità*, vale a dire metter prima *all'autorità*; e poi *alla persona che dirige le operazioni del ricupero*, non posso però non convenire che questa seconda parte dell'articolo debba rimanere nel modo in cui la Commissione l'ha redatta, appunto per non lasciare alcun che di vago in quanto alla ricompensa che è dovuta a colui che ha fatto il ricupero delle cose naufragate ed alla mercede che gli si deve dare, la quale secondo la Commissione pareva che dovesse essere determinata dalle autorità cui si

è diretto colui che ha fatto il ricupero degli oggetti naufragati.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. È una questione più di forma che altro. L'autorità che deve determinare la mercede è indicata chiaramente, come già dissi, dall'art. 126, dimodochè non occorre quest'aggiunta che l'on. Relatore vorrebbe fare al presente articolo.

Del resto, io accetto la dizione relativa al primo periodo dell'art. 125 e propongo che si elimini solamente il secondo periodo.

Senatore SPINOLA. Insiste sul Sindaco?

COMMISSARIO REGIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque pare che si tratti innanzi tutto di cambiare di posto alcune parole, cioè pare che siano d'accordo a stabilire che debba dirsi: *« dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità marittima o consolare, o in mancanza di questa all'autorità locale, ovvero alla persona che dirige le operazioni del ricupero. »* Va bene così?

Senatore SPINOLA. Benissimo.

COMMISSARIO REGIO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Quanto all'altro periodo pare che l'on. Ministro e l'on. Commissario del Re intendano debba omettersi l'ultimo inciso, il quale dice: *che verrà determinata dalla stessa autorità*, perchè ciò è altrove disposto. Ammette la Commissione questa eliminazione dell'ultimo inciso?

Senatore CACACE, Relatore. La Commissione l'ammette.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo come resta modificato: *« Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità marittima o consolare, o in mancanza di queste all'autorità locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero. »*

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 126. La retribuzione delle persone accorse al salvamento, e di quelle che avessero

somministrato mezzi di rimorchio, o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili, sarà regolata dalle autorità indicate negli articoli 14, 15 e 16, secondo la importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso nell'eseguire il salvamento.

(Approvato.)

Art. 128. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico.

(Approvato.)

Art. 129. Nei casi in cui al ricupero procede d'ufficio l'autorità marittima, se le occorre di urgenza un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito nel modo che prescriverà il Regolamento.

(Approvato.)

Art. 130. L'ufficiale di porto che dirige il salvamento, ha facoltà di mettere in vendita le merci e gli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave.

Egli potrà pure ordinare in tutto od in parte la vendita degli altri oggetti salvati, quando questo espediente fosse necessario per rimborsare il danaro anticipato, secondo il precedente articolo, per soddisfare le spese di ricupero, per provvedere agli alimenti ed al rimpatriamento dell'equipaggio, e per pagare le spese di trasferta degli impiegati di porto.

(Approvato.)

Art. 131. Compitte le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffiderà, per mezzo di avvisi al pubblico, gl'interessati, a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati.

Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi, senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita, e consegnare il prezzo al Fondo dei depositi della gente di mare, per conto di chi spetta.

(Approvato.)

Art. 132. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi, senza che alcuno abbia presentato reclamo, o se i fatti reclamati fossero rigettati con sentenza passata in giudicato, op-

pure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà al pubblico erario.

(Approvato.)

Art. 135. Le merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d'ignota provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi e canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagli inventori denunciarsi entro ventiquattr'ore all'autorità marittima locale, od altrimenti al Sindaco.

Gli inventori che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sotto acqua, e calcolato come nell'articolo 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiagge, calate, o moli delle indicate località, o di cetacei che si arenassero sul litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato.

(Approvato.)

CAPO XIII.

Della pesca.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione, allorchè fece la sua seconda Relazione, aveva detto cosa, la quale ora non sta, poichè è avvenuto un fatto che ella ignorava. La Commissione aveva creduto questo. Nel capitolo del Codice della marina mercantile, di cui ora ci occupiamo, sono comprese le disposizioni sulla pesca. Ora pareva alla Commissione, che siccome era in discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento, ed è stato poi approvato, un progetto di legge che regola tutta la materia della pesca, e che poi fu rimesso al Senato perchè lo discutesse, e in quel tempo la discussione era appunto incorso, fosse stato ragionevole che, esistendo una legge speciale che trattava tutta la materia, si dovessero comprendere queste disposizioni in un solo corpo di leggi; e quando vi erano delle disposizioni speciali, le quali

fossero comprese nel Codice della marina mercantile, dovessero essere ivi rimandate.

Laonde queste sue idee esponeva al Senato per evitare l'inconveniente che di una stessa materia si trattasse in due leggi diverse.

Ora però questa idea della Commissione non ha più ragione di essere, poichè la legge votata nell'altro ramo del Parlamento è ormai stata approvata dal Senato. Rimane però una sola cosa, ed è questa, che, ove per avventura vi fossero delle disposizioni di questo Codice della marina mercantile che non corrispondessero ai bisogni di questa materia così importante, allora bisognerebbe farne un rimando alla legge che ora è stata votata, tanto più se vi è una differenza tra le due disposizioni.

La legge sulla pesca ritiene che tutta la competenza sia del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, mentre secondo il Codice della marina mercantile queste disposizioni sulla pesca vanno regolate dal Ministro di Marina. Quindi si potrebbe dar luogo qualche volta a qualche conflitto d'attribuzione per sapere se le disposizioni relative alla pesca rientrano nella competenza del Ministro del Commercio ovvero del Ministro di Marina. Laonde a me pare che, quando non si possa fare il rimando di queste disposizioni alla legge regolatrice della pesca, bisognerebbe per lo meno aggiungere in questo progetto un articolo addizionale, in cui si dicesse che per tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni del capitolo presente, si debbano applicare le disposizioni generali della legge sulla pesca, poichè in questo modo non avremo un'antinomia fra queste attribuzioni, che ora parmi sia evidente.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. La quistione dell'autorità alla quale dovesse spettare il sopraintendere alla pesca marittima, se cioè al Ministero dell'Agricoltura e Commercio, o a quello della Marina, è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della recente discussione della legge sulla pesca. Alcuni propugnavano il principio che codesta attribuzione dovesse appartenere al Ministero della Marina, altri che dovesse appartenere al Ministero di Agricoltura e Commercio. Allora furono fatte dai due Ministri delle dichiarazioni, le quali hanno completamente definite

siffatte attribuzioni, e nel definirle i Ministri si sono attenuti alle disposizioni contenute nel decreto che ha istituito il Ministero di Agricoltura e Commercio. In essi infatti si legge che spetta al Ministero di Agricoltura e Commercio tutto quanto si riferisce a studi ed a presentazione di progetti di legge che regolino la pesca marittima, considerata come industria.

Al Ministero di Agricoltura e Commercio si appartiene adunque di proporre tutte le disposizioni che possono facilitare o promuovere lo sviluppo di queste industrie; tutto quanto si riferisce all'esecuzione di coteste disposizioni legislative, per quello che riguarda la pesca dentro terra, compete alle autorità terrestri specificate nella legge sulla pesca; ciò poi che riguarda la esecuzione della legge sulla pesca marittima è di pertinenza dell'amministrazione marittima.

Risulta quindi che in nessun caso possano sorgere conflitti di attribuzione al detto riguardo.

La pesca marittima si esercita navigando, e perciò le disposizioni che riguardano la polizia della navigazione, sono necessariamente applicate anche ai pescatori. Ed ora tanto più che la legge sulla pesca è stata approvata, che vennero fatte formali dichiarazioni, ed accertato l'accordo dei due Ministri, io tengo per fermo che il pericolo cui accennava l'onor. Relatore non possa avverarsi.

Mi riservo solo di proporre una piccola modificazione all'art. 140, onde sia meglio chiarito il concetto che l'esecuzione della legge sulla pesca marittima spetti all'Amministrazione marittima, riservando all'Agricoltura e Commercio le disposizioni legislative che tendono a regolare questa pesca considerata come industria, cioè a promuoverne lo sviluppo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione, se credano utile di sospendere questo articolo e tutta questa parte del Codice riguardante la pesca onde possano mettersi d'accordo, ed evitare le possibili contraddizioni.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non ho detto di sospendere l'articolo 140; ho detto che proporrò un piccolo emendamento col quale verrà tolto ogni dubbio.

Del resto, ho esaminato e confrontato la legge della pesca con questo progetto di Codice e

non vi ho rilevato la benchè minima dissonanza.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Avendo avuto l'onore di esser due volte Relatore del progetto di legge sulla pesca avanti al Senato, ho fatto anche io confronto degli articoli della legge proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio con quelli del Codice di marina mercantile che riguardano la pesca marittima; e posso asserire che non vi ha discordanza nè contraddizione fra le due leggi.

Non credo che l'ingerenza del Ministero di Agricoltura e Commercio possa essere eccessiva, nè che sia per turbare l'azione dell'autorità marittima sopra la pesca di mare.

In nessun luogo della nuova legge si dice che tutto il servizio della pesca sia concentrato nel Ministero di Agricoltura e Commercio, ma viene anzi dichiarato espressamente che alla pesca di mare sorveglia l'autorità marittima; più vi è un articolo che riserva la competenza e la procedura del Codice della marina mercantile per le infrazioni della pesca marittima.

Sono due ordini di disposizioni affatto distinti. Ciò che riguarda la polizia del mare e la capacità personale dei pescatori marittimi spetta a questo Codice; mentre ciò che riguarda alla conservazione ed alla moltiplicazione degli animali che formano l'oggetto della pesca appartiene alla legge generale già votata nei due rami del Parlamento.

Quindi gli articoli che ora sono in discussione possono benissimo approvarsi, salvo quella piccola correzione che l'onorevole Ministro si propone d'introdurre, e che anch'io credo necessaria all'art. 140.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Allo stato delle cose e dietro le dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Marina, come pure dell'onorevole Collega Senatore Giovanola, mi pare che si potrebbe procedere innanzi nella lettura degli articoli che riguardano questo capo; salvo quando saremo all'articolo 140, dove l'onorevole Ministro della Marina farà una proposta, come annunziò, per modificarlo in modo che non possano nascere conflitti.

La Commissione sarebbe di questa opinione. PRESIDENTE. Si legge l'art. 139.

Art. 139. La pesca marittima si divide in pesca *limitata* ed in pesca *illimitata*.

La pesca limitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sarà fatta con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Marina.

La pesca illimitata è quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello.

(Approvato).

Art. 140. La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima.

Alle regole di esercizio della pesca sarà provveduto con legge speciale.

La parola è all'onor. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. La dicitura proposta per questo articolo è di poco differente da quella dell'art. 140 dell'attuale Codice della marina mercantile dove alle parole: « la pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima » seguivano queste altre: « per quanto spetta la polizia del mare e di navigazione »; le quali furono omesse nel nuovo articolo che discutiamo.

Questa formola assoluta « all'Amministrazione marittima » ha fatto sorgere il dubbio anche nell'altro ramo del Parlamento, che si volessero escludere completamente le attribuzioni del Ministro di Agricoltura e Commercio, e darle completamente al Ministro della Marina, ed è quindi nell'altro ramo del Parlamento che sono state fatte quelle dichiarazioni, alle quali ho accennato, e le quali sono state soddisfacenti e ritenute che fossero tali da impedire qualunque collisione di attribuzioni.

Onde consecrare queste dichiarazioni, io proporrei la seguente dicitura all'articolo 140: « La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'Autorità marittima, per quanto spetta la polizia del mare e della navigazione ed all'esecuzione della legge sulla pesca. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io concordo pienamente nella proposta dell'on. Ministro della Marina, che giova introdurre questa spiegazione per togliere qualunque timore. Non mi pare però che sia esatto il dire « *la pesca nelle acque dello Stato.* »

Il Ministro della Marina, sulla pesca marittima, non solamente esercita la sua sorveglianza nelle acque dello Stato, ma la esercita anche nelle acque estere. Qui richiamo l'attenzione del Senato sull'art. 148, ed anche sul 149 che non è nel testo ora in discussione, ma si trova nell'edizione originaria del Codice della marina mercantile.

In questi due articoli sono prescritte le condizioni per l'esercizio della pesca limitata anche all'estero, nonchè per l'esercizio della pesca di grande corso, per la quale ci vuole la patente di capitano; ond'è che l'autorità del Ministro della Marina segue i nostri pescatori anche nei mari esteri.

Mi sembra perciò più esatto dire: *la pesca nelle acque dei mari*, senza distinzione di nazionalità.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Quando si tratta di pesca all'estero il Ministero di Marina non ha più alcuna ingerenza per regolare il modo di esercitarla. Ha un'ingerenza sugli individui che esercitano la pesca pel fatto che navigano, che oltre ad essere pescatori sono anche marinari, ma non potrebbe ingerirsi nè sugli ordigni che si impiegano, nè sulla grandezza delle maglie delle reti, nè permettere o proibire la pesca durante certe stagioni. Quindi mi pare ragionevole di parlare in questo articolo della sola pesca nelle acque dello Stato.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io non insisto; solamente ho notato che l'espressione dell'articolo non abbraccia veramente l'autorità che spetta al Ministro della marina, la quale si deve esercitare anche all'estero.

Io, ripeto, non insisto, perchè in fondo non porta grande differenza.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non vedo nessuna

difficoltà per togliere le parole *nelle acque dello Stato.*

Però sorge il dubbio, che, togliendo le parole *nelle acque dello Stato*, il Ministro della marina avesse ingerenza anche nella pesca delle acque dolci; anzi lo farebbero nascere forse queste parole: *nelle acque dello Stato*. Ad ogni modo, se la Commissione crede di dire *la pesca marittima*, o *la pesca nei mari*, io non avrei difficoltà di accettare.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. L'articolo 139 dell'attuale Codice della marina mercantile dice *la pesca nei mari dello Stato*, per cui io non troverei ragione di cambiare la locuzione.

PRESIDENTE. Dunque mantengono la locuzione dell'art. 140?

Senatore ASTENGO. No, Signore, deve dirsi *la pesca nei mari dello Stato*, come dice l'attuale Codice.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 140 come è stato proposto dall'onor. Ministro della Marina.

« La pesca nei mari dello Stato è sottoposta all'Amministrazione marittima, per quanto spetta alla polizia del mare, e della navigazione ed all'eseguitamento della legge sulla pesca. »

Chi approva quest'articolo così redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 141. Lo stabilimento di tonnare o muginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiagge di opere opportune all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo, e delle spugne non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro della Marina, salvi i diritti già acquistati da altri su tali pesche.

(Approvato.)

Art. 142. Le dette concessioni saranno fatte coll'onere di un annuo canone, e con ogni altra condizione da determinarsi nei relativi atti.

(Approvato.)

Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provvisti d'una licenza rinnovabile di anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

Quelli destinati alla pesca *illimitata* saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 39.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione. Io avrei desiderato che in quest' articolo fosse indicato da chi si debba rilasciare questa licenza, se dal capitano di porto, o dal Ministro o dalla autorità marittima, onde togliere l'incertezza di sapere da chi questa licenza debba essere concessuta.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Ministro a volere esprimere la propria opinione in proposito.

MINISTRO DELLA MARINA. Si potrebbe dire « dall' autorità marittima del luogo » oppure « dai capitani ed ufficiali di porto ».

Senatore ASTENGO. Meglio « dall' Autorità marittima locale, » se non spiace.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, rileggerò l'articolo colla modificazione proposta:

« Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provveduti dall' autorità marittima locale d'una licenza rinnovabile d'anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello. »

Il resto come nel detto articolo.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Pare che veramente sarebbe meglio, invece della frase *dall' autorità marittima locale*, usare l'altra *dai capitani ed ufficiali di porto*, come aveva detto da principio l'onor. signor Ministro, poichè può colui che ha ottenuto la licenza andare talvolta in luoghi lontani, e non ha bisogno di andare a chiedere altra licenza; se invece deve sempre ricorrere all'autorità marittima, ciò gli può essere motivo d'incomodi e disturbi.

Intendo che nella frase *autorità marittima* sono anche compresi i capitani e gli ufficiali di porto, ma non pertanto sembrami che sarebbe più opportuno di usare questa seconda locuzione.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. La ragione per cui io avevo proposta la prima aggiunta è questa: che la pesca *limitata* non può esercitarsi che nei luoghi del distretto.

Senatore CACACE, *Relatore*. Convengo coll'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo come venne modificato:

Art. 144.⁶ I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provveduti d'una licenza dell'autorità marittima locale rinnovabile di anno in anno da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

Quelli destinati alla pesca *illimitata* saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 39.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 147. Chiunque vuole assumere la direzione di un battello alla pesca *limitata* deve:

- a) Essere iscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria;
- b) Avere l'età di ventun anni compiuti;
- c) Avere dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaio.

(Approvato.)

Art. 148. Per comandare battelli alla pesca *illimitata* si richiedono:

- a) L'età di ventun anni compiuti;
- b) L'iscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria;
- c) Due anni di esercizio di pesca *illimitata* o di navigazione effettiva sopra navi nazionali;
- d) La prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

(Approvato.)

CAPO XIV.

Dei depositi della gente di mare.

Art. 150. È istituito un *Fondo dei depositi della gente di mare*.

(Approvato.)

Art. 151. Saranno a questo Fondo attribuiti in modo provvisorio, e fino a che non se ne possa legalmente disporre:

1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

2. Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o recuperati in mare;

4. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

Se nessuno chiede la parola...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Parmi che bisogni o cambiare o aggiungere una qualche parola al n° 1 di questo articolo, altrimenti non saprei intenderne il senso.

Esso dice: « Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare, morti in navigazione o in estero paese. »

Ma un marinaio morto in navigazione o all'estero paese, può avere i suoi successori legittimi ovvero testamentari. Quindi suppongo che non s'intenda altrimenti che di valersi di questo mezzo per rendere questi oggetti a chi di dovere. Quando fosse altrimenti, bisognerebbe indicare solamente le eredità giacenti o non reclamate. Ma se è così, quella parola *Fondo*, o l'insieme della redazione dell'articolo non sembra assicurare abbastanza il regolamento più semplice e più spedito di queste eredità.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. È in modo provvisorio e solo per il tempo richiesto per liquidare le contestazioni. Veda l'art. 151, esso dice: « fino a che non se ne possa legalmente disporre. »

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Accetto la spiegazione che ha dato l'onorevole signor Ministro. In primo luogo era d'accordo col mio onorevole Collega in quanto a questa difficoltà, cioè che non possa il Governo disporre di cose le

quali appartengono agli eredi del marinaio naufragato. Accettando però la spiegazione che ha data l'onorevole signor Ministro, converrebbe fare una dichiarazione, vale a dire: voi dite, il pubblico Erario si attribuirà in modo provvisorio questi oggetti finchè non se ne possa regolarmente disporre. Allora questa seconda frase non sta; si dovrebbe dire: finchè non vengano a reclamare questi oggetti coloro ai quali appartengono. E, difatti, il caso è questo: muore un individuo; naturalmente gli oggetti che erano di sua proprietà appartengono ai suoi eredi. Voi dite, l'Erario se ne impadronisce provvisoriamente, e sta bene. Ma allora non si può aggiungere: *finchè non se ne possa disporre*, poichè questa frase farebbe supporre che quell'appropriazione *provvisoria* potesse poi divenire *definitiva*.

Quindi quest'ultimo periodo di questo primo comma dell'articolo dovrebbe dire: *fino a che non se ne venga a fare il reclamo da coloro che vi hanno diritto*, e non già: *fino a che non se ne possa legalmente disporre*, poichè il Governo non può mai disporre di cose che non gli appartengono, ed il suo dritto potrebbe sorgere solamente nel caso in cui il defunto non lasciasse eredi in grado successibile.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Mi si permetta una semplice osservazione: se s'introducesse questa dicitura, più non sarebbe, a parer mio, applicabile a tutti i quattro casi.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado la spiegazione data dall'onorevole Ministro, io insisterei perchè questo n. 1 sia tolto da quel posto, perchè gli altri tre numeri indicano cose nelle quali si danno casi di devoluzione assoluta. Al n. 2 si parla di prodotti dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero; al n. 3, di prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o recuperati in mare. Quindi nell'altro numero si parla di somme, le quali saranno, in tutto o in parte, devolute all'Erario dello Stato.

Ora, non mi pare che si debbano mettere sulla stessa linea quelle sostanze che hanno i loro padroni naturali, immediati. Questi diversi oggetti devono costituire dei depositi di una natura affatto diversa. Generalmente parlando,

in questi casi non si tratterà che di depositi momentanei, e da doversi rendere come sono stati ricevuti. Ora, l'avergli dato questo carattere eguale a tutte le altre somme ed altre sostanze, le quali vanno devolute o all'Erario o alla Cassa degli Invalidi o chi sia, può avere una conseguenza. Alcuno di questi poveri marinari può avere parenti lontani e che per lungo tempo non reclamano l'eredità; cosa avverrà di questi oggetti, così confusi dalla legge come cose che non si reclamano? Non andranno facilmente devoluti insieme agli altri, e non ne sarà turbata la santità delle successioni; non si teme che dalle abitudini di fatto possano nascere degli inconvenienti?

Io quindi richiamerei vivamente l'attenzione del signor Ministro sopra questo numero 1, e gli chiederei se non creda che si debba stabilire invece per le eredità dei marinari un deposito di natura speciale, con lo scopo che sia consegnato a quelli che lo reclamano.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi sovvengo in questo momento che quando si discusse questo articolo in seno della Commissione, io le sottoposi alcune osservazioni, delle quali non so se sia tenuto conto. Pareva a me che questa disposizione si riferisse a quei casi in cui succede lo Stato per mancanza di eredi testati o intestati. Ora, io domanderei se non si potesse conservare la disposizione com'è, e aggiungervi in fine le parole: « senza eredi testati od intestati. »

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il sig. Commissario Regio ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Quest'articolo si riferisce principalmente alle successioni, e contiene disposizioni conformi alle condizioni speciali della navigazione. Ogniqua volta un marinaio muore a bordo di un bastimento, il capitano ne raccoglie gli effetti, liquida i conti delle sue paghe e li presenta all'ufficio di porto o consolare del luogo del primo approdo. L'autorità marittima, ricevuta o dal capitano o dal console, la consegna di quegli effetti o valori, ignora assolutamente chi siano gli eredi necessari del defunto marinaio.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

COMMISSARIO REGIO. Quindi la necessità del de-

posito, che è provvisorio, ma necessario in tutti i casi; perchè sarebbe una mera casualità che l'Amministrazione conoscesse *ipso-facto* chi è l'erede del marinaio morto all'estero.

Eseguito il deposito, l'autorità marittima, per mezzo delle indicazioni che si è potuto procurare, si rivolge ai Sindaci e domanda loro se conoscano gli eredi del marinaio che è morto all'estero: le ricerche dei Sindaci richiedono spesso un tempo assai lungo, oppure succede, che vi siano contestazioni fra gli aventi diritto, e perciò non è raro il caso, in cui, malgrado che si conoscano gli eredi, i depositi rimangono giacenti a lungo.

È un sistema che vige da molto tempo e la cui riforma proposta nel progetto di legge in discussione, intende solo a migliorare le condizioni dei depositi, perchè ora non solamente sono infruttiferi, ma si trovano sopraccaricati di spese di custodia.

Parmi poi che la frase: « fino a che non se ne possa legalmente disporre » preveda tutti i casi possibili, per cui domanderei che fosse conservata.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni date; le quali consuevano con quelle che mi furono date egualmente in seno alla Commissione quando questo articolo fu ivi discusso.

Ma io ragiono così: tutti sanno che la presunzione dell'affetto e della volontà del defunto è il fondamento di tutte le successioni, e delle intestate principalmente: si presume cioè che fosse volontà del defunto d'instituire suo erede colui che più gli era caro in vita.

Mancando i parenti secondo le graduazioni stabilite dalla legge, si suppone che lo Stato, od il fisco, fosse pur esso nell'intendimento del defunto.

Ciò posto, io dimando: se tra i parenti e lo Stato vi sia un ente giuridico intermedio, per cui si possa presumere in favor suo la volontà del defunto, perchè non potremmo applicare anche in questo caso la regola generale della presunzione?

Non è naturale che colui che ha appartenuto ad un Collegio od un Corpo speciale, sia inclinato nelle sue disposizioni testamentarie a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

preferire, allo Stato il Corpo o Collegio a cui ha appartenuto?

Tanto più poi la mia idea sembra fondata nel caso concreto in cui si tratterebbe di preferire al fisco un'istituzione, che merita di avere tutto il favore del legislatore. Non aggiungo altro, e mi limito a richiamare tutta l'attenzione del Ministero e della Commissione sulle poche osservazioni da me piuttosto accennate che svolte.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore ASTENGO. Giacchè l'onorevole Borgatti ha fatto appello ai suoi Colleghi della Commissione, mi permetterò di dire la mia opinione come l'ho detta nel seno della Commissione stessa. Fin tanto che si tratta di provvedere alla conservazione di oggetti appartenenti ad individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese, noi siamo nel tema proprio della legge marittima. Ma se vogliamo introdurre una deroga ai principi generali intorno alle successioni, noi usciamo fuori del tema della nostra legge, e quello che facciamo qui per i marinari, potrà essere un precedente che potrà essere invocato per fare altrettanto a vantaggio di altre classi di cittadini. Mi pare troppo grave introdurre in modo così indiretto....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO.... una eccezione alla successione in favore dello Stato ogniqualvolta il defunto non lascia parenti in grado successibile. Lo scopo dell'articolo in discussione, quale già si trova nel vigente Codice sulla marina mercantile, non è che di provvedere alla conservazione dagli oggetti della gente di mare, ma non di variare le regole generali di successione. Io dunque manterrei la disposizione come sta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Domando perdono se parlo per la terza volta su questo articolo. Ricordo assai bene che l'obbiezione fatta ora dall'onorevole Senatore Astengo, è la stessa che egli mi fece in seno alla Commissione, allorchè ivi fu discusso questo articolo. Ma egli stesso ricorderà che non mi dichiarai pago delle sue osservazioni; e che mi riservai di sollevare la questione in Senato, prendendo occasione da questo articolo, quantunque la questione si riferisca piuttosto al benefico istituto dei ma-

rinai invalidi; a cui profitto dovrebbe essere devoluta in tutta o in parte l'eredità dei marinai, quando fosse esaurito l'ordine di vocazione a termini del diritto comune, e si aprisse la successione in favore del fisco.

Onde non far perder tempo per ora al Senato, mi riservo di sollevare la questione a tempo più opportuno; e intanto prego il Senato a voler ordinare il rinvio di questo articolo alla Commissione perchè sia meglio formulato.

MINISTRO DELLA MARINA. Io accetto il rinvio di questo articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Avendo accettato l'onor. Ministro il rinvio di quest'articolo alla Commissione, si passerà all'art. 152.

Art. 152. L'ente a cui dovrà essere affidata la custodia di questo Fondo verrà designato con decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 153. L'amministrazione del Fondo stesso sarà commessa ai capitani di porto, specialmente a ciò deputati, secondo le norme che verranno date dal regolamento.

(Approvato.)

CAPO XV.

Disposizioni generali.

Art. 155. Occorrendo una somma di denaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l'anticipazione sarà fatta nel modo determinato dal regolamento.

(Approvato.)

TITOLO III.

DEL SERVIZIO DI PORTI E DELLE SPIAGGIE.

CAPO I.

Del lido del mare e delle spiagge.

Art. 157. Soppresso.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Commissione propone la soppressione di quest'articolo 157, ma le ragioni di simile proposta furono, a dir vero, appena sommariamente accennate nella Relazione.

Onde il Ministero, fino a che non gli sieno date ragioni tali da persuaderlo della convenienza della proposta soppressione, è obbligato ad insistere perchè quest'articolo 157 sia mantenuto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io sono stato uno dei proponenti della soppressione di quest'articolo, e ne dirò brevemente le ragioni.

Anzitutto le definizioni sono sempre pericolose e finora i nostri Codici e le altre nostre leggi non ci hanno dato la definizione del lido e della spiaggia del mare, appunto per le difficoltà di darla esattamente e senza pericolo.

Qui si dice: «intendesi per lido di mare quella zona del litorale marittimo che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate»; ma vi sono certe epoche in cui il mare invade anche le strade e le proprietà private. Queste maggiori mareggiate indicheranno i limiti del lido del mare anche in questi casi? Se no, quali saranno veramente le maggiori e minori mareggiate, di cui si parla nell'articolo? Se sì, resteranno compresi nel lido, degli spazi di terreno che non è certamente nelle intenzioni del Governo di comprenderli?

Questo articolo impertanto potrebbe dar luogo a delle interpretazioni pericolose, e mentre tende a togliere delle quistioni, ne farebbe sorgere delle altre.

Quindi io insisto per la soppressione delle definizioni contenute nel medesimo.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ammetto anche io che le definizioni siano pericolose, ma è pure pericolosa almeno in certe materie, la mancanza di ogni definizione.

Del resto, la definizione del lido di mare, data dal progetto ministeriale, è conforme a quella del diritto romano, e questa definizione è stata sempre seguita dalla giurisprudenza senza alcuna innovazione, e senza inconvenienti.

Per verità, essa avrebbe una grande importanza per l'Amministrazione marittima, non tanto per il lido, poichè, ripeto, è già legalmente ben definito, quanto per la definizione della spiaggia, la quale è il luogo dove si esercitano le più grandi industrie navali, e che appunto per la mancanza di una definizione

non si sa propriamente in che consista, giacchè in un luogo si definisce la spiaggia in un modo e in un altro diversamente, onde l'autorità marittima, che soppintende alle spiagge, nell'interesse dell'industria navale, si trova sovente in grave imbarazzo. Tuttavolta io non disconosco la gravità delle ragioni addotte dall'onor. Astengo, e per parte mia sono disposto ad abbandonare la definizione del lido e delle spiagge proposta nei due primi alinea del presente articolo.

Come però questa soppressione ha molta importanza, domanderei che si sospendesse per ora la discussione degli articoli 157 e 158, che sono strettamente uniti.

PRESIDENTE. Chi approva la sospensione degli articoli 157 e 158, si alzi.

(Approvato.)

Art. 159. È vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiagge e nel lido senza averne ottenuto speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'amministrazione marittima denuncia il contravventore all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento penale; se poi l'innovazione stessa non è ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato, e procede d'ufficio ed a spese del contravventore medesimo, in caso d'inesecuzione dell'ordine, ogni qualvolta gl'interessi marittimi esigono l'urgenza di siffatto provvedimento.

(Approvato.)

Art. 160. È vietato di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie, e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorità marittima.

(Approvato.)

Art. 161. I luoghi specialmente destinati alla libera estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in particolari tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo.

Negli altri siti non indicati nelle tabelle l'estrazione s'intenderà vietata per chi non è munito di speciale licenza dell'autorità marittima.

Le tabelle saranno formate dall'ufficio di

porto col concorso degl'ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiagge, presentate alle osservazioni della Giunta municipale del luogo, ed approvate dal Ministero della Marina. Quando si trattasse di località soggette a servitù militare, o situate a distanza minore di sessantacinque metri da opere stradali, si sentiranno pure le amministrazioni rispettivamente interessate:

(Approvato.)

CAPO II.

Della polizia amministrativa e sicurezza dei porti.

Art. 163. Gli uffici di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo-regolando e vigilando:

- a) L'entrata e l'uscita delle navi;
- b) Gli ancoraggi e gli ormeggi;
- c) L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;
- d) L'imbarco, lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre;
- e) L'uso dei fuochi e le precauzioni contro gli incendi;

f) E tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza del porto o rada e sue dipendenze.

L'ingerenza degli uffici di porto nei bacini commerciali (*docks*) sarà determinata negli atti di concessione o da particolari regolamenti.

Nelle città e stazioni marittime, nelle quali il mare comunica con canali o fiumi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giurisdizione dell'ufficio di porto saranno determinati di comune accordo tra il capitano di porto del compartimento e la Giunta del comune interessato, ed in caso di disaccordo, mediante concerti da prendersi tra il Ministro della Marina e quello dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 167. Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica.

(Approvato.)

Art. 168. Le navi non devono entrare nel-

l'interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purchè ne sia fatta immediata dichiarazione.

I capitani che volessero caricare o scaricare merci facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l'ufficio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.

In caso d'incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della città, i capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi ed eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall'autorità marittima.

(Approvato.)

Art. 170. In caso di necessità, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli ufficiali di porto avranno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi ed eseguire ogni altra manovra necessaria, a spese delle navi stesse.

Gli ufficiali di porto possono pure, in caso di estrema urgenza, senza altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare.

(Approvato.)

Art. 173. Nessuna nave potrà salpare per partire dai porti e dalle spiagge in cui sarà ancorata, senza biglietto d'uscita dell'autorità marittima. Se i capitani o padroni intendono di partire dal tramontare al levare del sole, devono farne espressa dichiarazione allorquando domandano il viglietto.

Questo viglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze, e dell'adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del viglietto, dovrà questo essere rinnovato.

Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.

(Approvato.)

Art. 174. È vietato di gittare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all'esterno, dentro un perimetro che sarà determinato dall'autorità marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento.

Se sui margini dei canali navigabili, delle calate, o moli fossero stabiliti depositi od officine per qualche traffico od arte il cui esercizio renda impossibile evitare gl'interrimenti delle acque sottoposte, dovranno gli esercenti sopportare le spese necessarie ad estrarre di mano in mano l'ingombro, secondo gli ordini dell'autorità marittima.

Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio della zavorra, malgrado le cautele prescritte venisse a sommergersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse subito estratta dagli interessati, tutte le spese per l'estrazione dell'ingombro saranno pagate secondo i casi ed a giudizio dell'autorità marittima, dai capitani delle navi, o dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidette.

(Approvato.)

Art. 180. È vietato nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi di sparare armi da fuoco e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Il Ministero aveva proposto l'articolo come appresso:

« È vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi, senza il permesso dell'autorità marittima.

« È pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, ecc. »

La Commissione propone di conservare il secondo comma, ed il primo rimandarlo alla legge della pesca.

Senatore CACACE, *Relatore*. La modificazione proposta dalla Commissione non ha più ragione di essere.

MINISTRO DELLA MARINA. Allora non insisto più nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo come si trova proposto dal Ministero:

Art. 180. È vietata la pesca nei porti, nelle

darsene, nei canali e fossi senza il permesso dell'autorità marittima.

È pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra, senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

CAPO III.

Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.

Art. 184. È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 b), e 62 b), o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

Art. 185. Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi, ed altri luoghi chiusi situati nel porto o sulla spiaggia.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante.

Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

(Approvato.)

CAPO IV.

Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.

Art. 187. Tutte le barche e barchette desti-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

nate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni altro galleggiante che si trovi nei porti, radè, canali, e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità marittima.

Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell'ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

(Approvato.)

Art. 188. In quei porti che trovansi in diretta comunicazione con lagune, canali, o fiumi navigabili, l'obbligo della licenza di cui all'articolo precedente non si applica alle gondole o altri battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali, o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della Giunta municipale.

Tuttavia questi galleggianti quando entrano nelle acque di giurisdizione dell'ufficio di porto delimitate come all'articolo 163, sono soggetti alla vigilanza dell'ufficio di porto, ed i loro conduttori sono tenuti ad assumere i regolamenti marittimi d'ordine e di polizia.

Qualunque conflitto di giurisdizione potesse insorgere tra gli uffici di porto e la Giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati, sarà composto in primo grado dall'autorità prefettizia del luogo, ed in ultimo grado, con Regio decreto.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto all'onorevole sig. Ministro se per avventura invece delle parole sono tenuti ad *assumere* i regolamenti, ecc., che si leggono nel primo capoverso dell'articolo 188, non siasi voluto dire: sono tenuti ad *osservare* i regolamenti.

MINISTRO DELLA MARINA. È stato codesto evidentemente un errore di stampa, e si deve leggere *osservare* invece di *assumere*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 188 colla correzione indicata cioè che invece della parola *assumere* si dica *osservare*.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 189. L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato per i reati indicati negli arti-

coli 28 b) e 62 b), sarà privato della licenza di esercizio.

L'ufficio di porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agl'individui condannati per contrabbando o ammoniti come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

Art. 194. Il pilota condannato per i reati indicati negli articoli 28 b) e 62 b), sarà cancellato dal registro, nè riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione.

(Approvato.)

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 205. Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191 saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'alinea dell'articolo 56.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Ministro e al Regio Commissario se accettano questa modificazione o mutazione, di sostituire cioè alla frase *come all'alinea dell'articolo 56* quella di *con decreto del Presidente del Tribunale civile*.

L'articolo ministeriale diceva: le spese ecc., saranno rimborsate sulla parcella dell'Autorità marittima resa esecutoria *come all'alinea dell'articolo 56*.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Siccome in ogni ipotesi l'articolo 56 non potrebbe essere soppresso interamente, per le ragioni che dirò a tempo opportuno, domanderei che questo articolo fosse anche rinviato, come fu rinviato l'altro, per concertarsi colla Commissione.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questo rinvio?

Non facendosi osservazioni, quest'articolo sarà rinviato alla Commissione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

Si passa al

TITOLO I.

DEI REATI MARITTIMI E DELLE PENE.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 252. Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in *reati* ed in *mancanze disciplinari*.

Sono reati le violazioni, per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle ammesse dal Codice penale comune, ovvero le pene della interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca.

Sono mancanze disciplinari le violazioni, alle quali sono applicate le punizioni disciplinari stabilite dal presente Codice.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Ho domandato la parola sul primo capoverso di quest'articolo, dove è detto :

« Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle ammesse dal Codice penale comune. »

Mi pare che queste parole: *ammesse dal Codice penale comune*, non siano molto proprie. I Codici, ed il Codice penale specialmente, non ammettono gradi penali, non ammettono concessioni, e qui par quasi che facciano una concessione, che usino un riguardo, che stabiliscano una data cosa. Quindi pare che in luogo di dire: « pene corrispondenti a quelle *ammesse* dal Codice penale comune » debbasi dire: « pene corrispondenti a quelle *determinate* dal Codice... » ecc.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ed il Regio Commissario accettano questa variante?

MINISTRO DELLA MARINA. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Se nessuno dunque domanda la parola, metto ai voti l'articolo 252 con la sostituzione della parola « *determinate* dal Codice » alla parola « *ammesse* dal Codice. »

Chi intende approvare questo articolo con questa variante, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 253. I reati marittimi si distinguono in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, secondo le norme del Codice penale comune.

Le pene della interdizione, della destituzione e sospensione dai gradi marittimi, e della confisca, quando sono applicate come pene principali, si considerano sempre *correzionali*, salvo, in quanto alla competenza, le speciali disposizioni del presente Codice.

(Approvato.)

Art. 254. Gli arresti disciplinari si sconteeranno :

In alto mare, a bordo della nave, assicurando l'individuo nella camera di prora, o in altro luogo a norma del regolamento ;

Nei porti dello Stato in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento ;

In paese estero nelle carceri consolari, ovvero a bordo delle navi dello Stato che vi fossero di stazione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. In quest'articolo si provvede al modo come si devono scontare questi arresti disciplinari. A me pare, a dir vero, che trattandosi di cosa la quale è di poco momento, non sia il caso di metterla in una legge, ma piuttosto da rinviarsi al regolamento, perchè è il regolamento che deve occuparsi di questi dettagli. Mettere delle disposizioni così dettagliate in una legge che si applica a cose di maggiore importanza, mi pare una cosa fuori di luogo. Io quindi direi piuttosto: « Gli arresti disciplinari si sconteranno nei modi indicati nel regolamento » ed ivi potrà più acconciamente dirsi in qual modo questi arresti disciplinari debbano essere scontati.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Veramente l'attuale Codice della marina specificava già siffatte cose ed è perciò che le disposizioni relative furono mantenute. Del resto io non ho difficoltà di accettare la proposta della Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Se l'onor. Ministro accetta questa mia proposta, allora si potrebbe dire: *gli arresti disciplinari si sconteranno nei modi indicati dal regolamento*. Ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

è inutile indicare i dettagli, che l'individuo si assicura nella camera di prora, o in sentina, ecc., perchè il dir questo nella legge mi par fuor di luogo.

MINISTRO DELLA MARINA. Forse l'unica osservazione da fare sarebbe, che in tal modo, si dà una specie di garanzia, che poi il regolamento non abbia a stabilire delle pene troppo rigorese o non confacenti colla civiltà odierna, comè per es. che durante gli arresti un marinaio sia messo in fondo di sentina. Io posso dichiarare che nel regolamento ciò non si farà, ma mi pare prudente che il legislatore voglia avere una garanzia in proposito.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Per parte mia confesso che, dal momento che nel Codice attuale già esiste questa disposizione, crederei più opportuno di conservarla, per non dare (mi si perdoni la parola) un arbitrio forse soverchio al Ministero.

PRESIDENTE. Il Signor Relatore persiste nella sua proposta di modificazione di quest'articolo?

Senatore CACACE, *Relatore*. No, io mi rimetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 254 come è formulato.

(*Vedi sopra.*)

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si dà lettura dell'art. 263 di cui la Commissione propone la soppressione.

Art. 263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'erario nazionale.

I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffici di porto nel Regno, o negli uffici dei R. consoli all'estero il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati perchè imputati di atti d'insubordinazione, o di altro reato, ma saranno obbligati a presentare agli uffici di porto nel Regno, o agli uffici dei R. consoli

all'estero, un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sopra.

Delle somme così lasciate presso di loro i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'art. 263 è stato riprodotto nel progetto ora ripresentato dal Ministro, ma in un modo diverso da quello che era concepito nel primitivo progetto e nello stesso vigente Codice della marina mercantile.

In questo articolo, come avete udito, si dice che il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'erario nazionale.

Ora, a me pare che tale disposizione non possa ammettersi, e di ciò facilmente ognuno deve persuadersi quando consideri che nell'articolo 3° della legge sulla Cassa degli invalidi è detto precisamente così:

« Il fondo di ciascuna Cassa si compone fra l'altro dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge. » E il regolamento, che a differenza di quello del Codice per la marina mercantile, fu pubblicato contemporaneamente alla legge, all'art. 292 stabilisce che siano devoluti alla Cassa: *il quinto delle prede, le parti di prede e il quarto di multe ed ammende, le ritenzioni, di cui agli art. 229, 242, 263, 265, 447 e 460 del Codice della marina mercantile.*

È oltremodo giusta questa disposizione della legge e del regolamento imperocchè, come fanno le Signorie loro, questo prodotto delle multe è destinato ad un'opera di beneficenza, vale a dire per sovvenire poveri naufraghi o coloro che hanno sofferto sciagure nel corso della navigazione, o per accordare sussidi e pensioni alla gente di mare.

Ora, a me pare che quando si adottasse la locuzione dell'art. 263, che tutti i prodotti delle multe fossero devoluti all'erario dello Stato, si verrebbe ad abrogare implicitamente l'art. 3 della legge organica della Cassa per gl'invalidi, il che certamente non si può.

Si buccinava che la cessata Amministrazione della marina avesse in animo di abolire questa filantropica istituzione; ma, la Dio mercè, questo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

pericolo fu scongiurato. Ora ho udito che l'egregio uomo che ora regge quel Ministero, abbia in pensiero di presentare un progetto di riforma della legge sulle Casse degli invalidi.

Allorchè questo progetto verrà presentato, sarà il caso di vedere se per avventura questo art. 3 della legge che ora regola l'andamento della Cassa debba esser modificato ed in qual modo; ma fare fin d'ora una derogazione a quell'articolo con un articolo di questa legge del Codice per la marina mercantile, mi pare che non si possa.

Quindi io credo che questo articolo debba esser soppresso.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Relatore, di quest'articolo, non ha citato che la disposizione per cui si attribuiscono le multe all'Erario, e non ha citato la disposizione più essenziale, la quale appaga un desiderio da lungo tempo manifestato da tutta la marineria nazionale, che è quella di togliere l'obbligo del deposito delle paghe dei disertori presso i consoli esteri, lasciando invece l'ammontare di queste paghe presso lo stesso capitano. Questa concessione, che il Governo fa alla marineria mercantile nazionale, gli produrrà spese non lievi, perchè, seguendo il sistema oggi vigente, colla paga dei disertori si sopperiva anzitutto alle spese di giudizio dei disertori, e così l'Erario aveva mezzo di rimborsarsi, almeno in parte, della spesa cagionata dall'arresto e dal giudizio dei disertori. Ora, con questa concessione, che si farebbe agli armatori nazionali, verrebbe meno cotesto mezzo di rimborso, per lo che si è pensato di supplirvi per quel poco che si poteva, cioè col prodotto delle multe e delle ammende, che finora era devoluto alla Cassa degli Invalidi.

Farò, a questo proposito, notare che l'onorevole Relatore è stato il primo a domandare che anche la spesa del rimpatrio dei naufraghi sia posta a carico dello Stato, esonerandone gli armatori; bisogna quindi che un qualche compenso venga dato all'Erario.

Si disse pure che, esistendo già una legge, non si potrebbe ora modificare; ma non vedo il perchè non si potrebbe modificare. Se nella riforma del Codice si mette questa disposizione, l'effetto della legge sulla Cassa degli Invalidi re-

sta nullo, senza bisogno di dire che è abrogato il principio sancito da quella legge. Io perciò domanderei che questo articolo fosse conservato nella sua integrità, come un piccolo compenso alla perdita che l'Erario fa a totale beneficio degli armatori.

PRESIDENTE. Il Commisario del Re domanda che sia mantenuto l'art. 263 del progetto ministeriale.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quanto a me non posso convenire perchè mi pare evidente questo ragionamento. Abbiamo una legge sulla Cassa degli invalidi: questa legge fino al momento non è stata dal Parlamento nè abrogata, nè modificata. Ora, questa legge mette fra i proventi di queste Casse, che sono istituti di beneficenza nell'interesse della marina mercantile, una parte dei prodotti di queste multe.

Adesso viene un Codice novello, o meglio, viene riformato l'antico articolo del Codice della marina mercantile che attualmente ci regge, e con questo si dice che i proventi delle multe e delle ammende dovranno attribuirsi interamente all'Erario dello Stato.

Ora io dimando, quale è la ragione di questa disposizione? Perchè si revoca la disposizione della legge attuale che attribuisce una parte di questi proventi alle Casse degli invalidi? Se per avventura volete riformare l'articolo 3 della legge organica delle Casse degli invalidi, allora sarà il caso di vedere se l'articolo attuale si debba o no riformare.

Il modificare la legge che non riguarda il caso attuale mi pare, secondo la mia maniera di vedere, che non si possa fare: sarebbe una cosa illegale, illogica, mi permetta il Senato questa espressione. Quando si discuterà questa legge sulle riforme che il Ministero della marina ha in animo di presentare, allora verrà il momento di vedere se si debba o no togliere alle Casse degli invalidi questo profitto del quale esse non godono, ma è destinato a sovvenzioni dei poveri naufraghi e di coloro i quali hanno sofferto gravi sciagure nel corso della navigazione. Ma che si cancelli un articolo di una legge organica che tuttavia è in vigore mi pare che non sia nè giusto nè ragionevole.

Ecco le ragioni per le quali, per parte mia

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

insisto che questo articolo venga modificato, o in altri termini che sia mantenuto l'articolo del Codice attuale, il quale dice che una parte di questi proventi si attribuisca alle Casse degli invalidi.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onor. Senatore Cacace dice che è illogico di venire in una legge sulla marina mercantile a modificare l'articolo 3° della legge organica sulla Cassa degli invalidi, il quale prescrive che saranno devoluti a questa Cassa quei proventi stabiliti con legge speciale. Vorrebbe quindi rimandare questa questione a quando si discuterà la legge sulla Cassa degli invalidi ed intanto mantenere l'attuale articolo 263 del Codice della marina mercantile.

Ora, facendo ciò si pregiudica in modo definitivo la questione, poichè tale articolo dice così: « il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi pel quarto ecc. »

Se si approva ora un simile articolo pel Codice della marina mercantile, quando si venisse poi a discutere la legge sulla cassa degli invalidi, si potrebbe con molta più logica sostenere, come fa ora l'onorevole Senatore Cacace, che non conviene modificare, a proposito della cassa degli invalidi, una prescrizione del Codice della marina mercantile, per cui nell'ordine di idee sostenute dall'onorevole Senatore Cacace non si troverebbe mai la sede opportuna per togliere alla cassa invalidi questo provento del quarto delle multe ed ammende.

Ho fatta quest'osservazione per difendermi dall'accusa di avere fatta una proposta illogica: del resto io mi rimetto completamente alla decisione che prenderà il Senato al riguardo della proposta fatta dal Relatore.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola nel supposto che l'onorevole signor Ministro volesse persistere nel suo proposito di respingere le osservazioni fatte a nome della Commissione dall'onorevole Relatore; osservazioni che mi sembrano molto gravi. Laonde pare a me che il Senato debba anche in questo caso acconsentire al rinvio, onde la Commissione e il Mi-

nistero possano tutto ponderare con diligenza, e poscia ripresentarsi al Senato di pieno accordo se sia possibile, su questo, come sugli altri articoli rimasti sospesi.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta il rinvio alla Commissione anche di questo articolo.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore vertono solamente sulla prima parte dell'articolo e quindi bisogna che la Commissione mi dica se intende mantenere le altre parti proposte dal Ministero, le quali sono evidentemente e sostanzialmente diverse dai capoversi dell'articolo corrispondente dell'attuale Codice della marina mercantile.

Fatta quest'avvertenza, attendo risposta dall'onor. Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta fatta dall'onor. Senatore Borgatti, vale a dire di rinviare alla Commissione l'esame dell'intero articolo, e giacchè si è pregato l'egregio Ministro d'intervenire nel seno della Commissione per la redazione di quell'articolo, bisognerebbe fare altrettanto per l'art. 265.

PRESIDENTE. Quando saremo all'art. 265, allora potrà fare la sua proposta.

Dunque l'art. 263, se non si fa opposizione, è rinviato alla Commissione.

Si passa al

TITOLO II.

DEI REATI MARITTIMI.

CAPO I.

Delle diserzioni.

Art. 264. Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato quanto all'estero, senza autorizzazione della autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave o rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'articolo definisce quali sono i casi di diserzione. Il primo caso di diserzione indicato da quest'articolo è quello allorchè il marinaio impegnato nel ruolo di equipaggio, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave, ovvero rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato (questo dice la legge), sarà considerato come disertore.

Soggiunge la legge in un secondo comma un caso il quale mi pare severissimo, poichè dice: « Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare non ostante che sia terminato l'arruolamento rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco ».

Ora, la legge è stata logica nella prima parte di quest' articolo, ma non è egualmente razionale nel secondo comma.

Certamente è disertore colui il quale, essendosi impegnato a far parte di un equipaggio, manchi poi di adempiere al suo dovere di recarsi a bordo, e si rifiuti anche invitato dall'autorità consolare; ma quando il marinaio ha finito il suo impegno, ha terminato il suo arruolamento, quest'uomo ritorna nella sua piena libertà d'azione, egli non è più obbligato a servire sul bastimento, nè di ubbidire agli ordini di un capitano del quale non è più al servizio.

Ora, che cosa dice la legge? Che quand'anche il marinaio abbia terminato l'arruolamento, che abbia finito il suo impegno, ed abbia ripreso la sua libertà d'azione, esso nonpertanto sia dichiarato disertore se, nonostante questo fatto, venga in mente all'ufficiale consolare di non volergli concedere l'autorizzazione di sbarco.

Questa, per dire il vero, parmi una cosa irragionevole, nè so concepire perchè debba considerarsi quale disertore un uomo, il quale, pel fatto di essere svincolato dai contratti impegni, ha acquistata piena libertà d'azione, e che nonpertanto possa l'Autorità consolare impedirgli di recarsi dovunque gli piaccia. Io credo che noi dobbiamo in questa materia seguire l'esempio di quello che fanno le altre nazioni marittime, le quali ci possono essere maestre in fatti di questa specie.

Ora, in Inghilterra, dove le leggi sulla di-

sciplina marittima sono severissime, quando avviene questo caso, cioè che venga il capriccio, mi permetta il Senato questa parola, che venga il capriccio ad un'Autorità consolare di rifiutare il permesso di sbarco ad un marinaio il quale ha già finito il suo impegno, allora costui non è già che si reputi disertore, se contravviene agli ordini dell'ufficiale consolare, ma non è soggetto ad altra pena che a quella di perdere un mese del suo salario.

Se voi volete adottare questo provvedimento, sia pure; ma il voler punire con pene severissime un uomo il quale ha diritto di disporre della sua persona come gli piaccia, il volerlo considerare quale disertore, perchè, avendo finito il suo arruolamento, ha abbandonata la nave in opposizione agli ordini dell'Autorità consolare, mi pare in certo modo recare un'offesa al principio della libertà individuale.

Egli era al servizio del bastimento, ha finito il suo impegno, è cancellato dal ruolo; ha quindi libertà di andare sia ad arruolarsi su di un altro bastimento, sia di ritornare nel suo paese, sia di fare quello che più gli piaccia.

Ebbene, il Codice della marina mercantile ricusa a quest'uomo il libero esercizio dei suoi diritti. Il Codice viene a dirgli: se per avventura vi trovate in questo caso, se il capitano del porto non vi dà il permesso di sbarco, e non so per quale motivo, voi siete considerato come disertore.

Ma se la diserzione sta per non essersi presentato a bordo il marinaio quando è impegnato, come potrebbe stare quando il marinaio ha cessato il suo servizio? Egli allora ha il diritto, ha la facoltà di andare dove più gli piace. Quindi non potete in questo caso applicare a questo marinaio la pena della diserzione.

In altri termini, non si può definire per disertore quest'uomo il quale aveva riacquistata la sua libertà. E può essere impedito da una volontà che talvolta può essere capricciosa?

Al capitano del porto il quale dice: non vi permetto di sbarcare, il marinaio potrà sempre rispondere: io ho diritto di disporre della mia persona, io ho finito il mio impegno, il mio servizio è cessato, i miei stipendi sono finiti; in conseguenza, voglio andare dove più mi aggrada per i fatti miei.

No, vi dirà l'autorità consolare; io non riconosco il vostro diritto, io vi fo divieto di sbar-

care. A quest'ordine, il quale talvolta può essere anche capriccioso ed irragionevole, il marinaio, ove contravvenga, acquista la qualità di disertore; pena invero troppo severa, alla quale non posso consentire, poichè veggo che è sproporzionatamente più grave di quella che viene applicata in altri paesi; e valga per tutti l'esempio dell'Inghilterra, che dianzi ho citato, e che giustamente può dirsi che occupi il primo posto nelle cose attinenti al commercio marittimo.

Queste, onorevoli Colleghi, sono le ragioni per le quali io domando che la seconda parte dell'articolo venga cancellata.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei dare una spiegazione all'onorevole Relatore.

È questa una facoltà che potrà essere esercitata solo all'estero.

L'onorevole Relatore ha detto che tale pena è lasciata all'arbitrio di un capitano di porto o di un console marittimo.

Ora osservo che l'articolo parla solo di autorità consolare, e perciò contempla solo il caso in cui l'arruolamento venga a terminare trovandosi il bastimento all'estero.

E mi pare che sia prudente di riservare questa facoltà ai nostri consoli, poichè potrebbero verificarsi delle circostanze, in cui una nave che si trova all'estero non possa essere abbandonata dall'equipaggio senza andare incontro ad inconvenienti gravissimi. D'altra parte questa facoltà è necessaria per dare una sanzione alla prescrizione dell'articolo 348 del Codice di commercio, il quale dice:

« Gli ufficiali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi, e la nave sia diretta ai porti del Regno, prorogare il termine dell'arruolamento per il termine strettamente necessario al ritorno. »

La facoltà concessa di impedire lo sbarco degli equipaggi dopo terminato l'arruolamento, è quindi limitata a casi ben definiti, e non può dare luogo ad abusi e pare a me che debba essere conservata.

Senatore CACACE, *Relatore*. Mi permetta...

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Parli pure l'on. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Fissiamo bene i principî. Il contratto di arruolamento non è che un contratto di locazione d'opera. Il marinaio s'impegna al servizio del bastimento per un tempo determinato, per un definito salario. Finito il tempo di questa locazione, il marinaio diviene libero perfettamente. Non è più al servizio del bastimento. Ha piena libertà di azione per fare ciò che gli piace. Cosa ha bisogno il marinaio una volta che ha finito di essere al servizio del bastimento?

Egli va via e provvede alle sue faccende nel modo che più gli piace! Errore, dice la legge. No! voi non avete più libertà d'azione. Io vi ritengo sempre obbligato al servizio che dovevate prestare. Io l'ho finito.

(Il Senatore Duchoquè va a parlare all'orecchio dell'oratore.)

Perdoni, non è questo il caso.

Quando il marinaio ha finito il suo impegno è cassato dal ruolo, esso non ha più nessun servizio a prestare. E infatti se fosse come dice l'onorevole Duchoquè, l'articolo sarebbe concepito in diverso modo, non metterebbe alla facoltà dell'autorità di porto di dare o non dare il permesso, darebbe questo potere al capitano della nave, il quale direbbe al marinaio; voi non potete andar via perchè dovete prestare i vostri servigi al bastimento.

Ma qui la legge rimette questa indagine di fatto al discernimento dell'autorità consolare; e se per avventura essa creda per qualunque motivo di non voler concedere il permesso di sbarco a quest'uomo, che ha finito il suo arruolamento ed il suo impegno quando il contratto di locazione di opera si è risolto, se mi si vuol permettere questa frase; nondimeno quest'uomo il quale avrebbe piena libertà di andare per i fatti suoi viene ad essere considerato come disertore; sol perchè, ripeto, all'autorità consolare venga in mente di non concedergli l'autorizzazione dello sbarco.

Per questi motivi io mi permetto d'insistere perchè sia mantenuta la redazione dell'articolo attuale.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Cacace suppone che per capriccio l'autorità consolare prolunghi l'arruolamento: ma le esi-

genze della vita di mare sono tante, che si è dovuto necessariamente dare facoltà abbastanza estese anche ad autorità meno importanti dell'autorità consolare. Che se per esempio si suppone che il capitano cui si danno certe facoltà, ne abusi per mero capriccio, allora si dovrebbero abolire molte delle prescrizioni contemplate nel Codice che discutiamo. Ma io ho osservato che queste facoltà concesse al console sono molto limitate, e ben definite dall'articolo 348 del Codice di commercio.

Io sono d'avviso che possono succedere casi nei quali il console debba avere facoltà di dire: continuate ancora il vostro arruolamento; che se questa facoltà anziché al console, si volesse concedere al capitano, come ha accennato l'onorevole Cacace, la cosa mi parrebbe più grave e pericolosa. Ma quando chi interviene è il console, la disposizione mi sembra abbastanza giustificata; tanto più che questa scadenza dell'arruolamento per cui si debba andar via a giorno fisso, per la natura stessa delle cose, può in alcuni casi essere necessariamente oltrepassata, poichè se il viaggio si prolunga in mare dopo questa scadenza, evidentemente l'arruolamento continua di fatto. E questo articolo prevede il caso, che anche toccando un porto si debba ancora per poco tempo continuare l'arruolamento.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Trombetta ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Le osservazioni dell'onorevole Ministro della Marina mi dispensano dal rispondere all'onorevole Relatore della Commissione, inquantochè io assolutamente non posso dividere la di lui opinione, come quella, che porterebbe grave nocimento agl'interessi della marina. Ma poichè ho la parola, richiamerò l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra la locuzione della prima parte di quest'articolo, ove trovo un'espressione che non si accorda, a mio avviso, colla natura del reato di diserzione. Si dirà, che quest'articolo è tale quale si trova nel Codice della marina mercantile. Questo è vero, ma dacchè si è creduto opportuno d'introdurre in esso alcune variazioni, mi pare che si potrebbero anche ritoccare quelle espressioni che non rispondono esattamente al concetto.

L'articolo dice: « Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile, che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizza-

zione dell'Autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave (e questa è vera diserzione) o rifiutasse di recarsi a bordo della medesima... » e questo rifiuto non ha propriamente i caratteri della diserzione, perchè il rifiuto suppone un eccitamento, un ordine, una intimazione.

Sarà quindi disobbedienza, sarà insubordinazione, sarà indisciplina, ma non è diserzione. Era molto più proprio che si fosse concepito l'articolo in questo modo: *Che abbandonasse la nave o non si recasse a bordo della medesima, ecc.*

Tanto è vero che l'espressione usata potrebbe ingenerare qualche dubbio (e su di ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro) che nello stesso Codice della marina mercantile abbiamo l'art. 283 il quale contempla appunto il caso del marinaio che si rifiuta di servire e di continuare la navigazione; e questo rifiuto viene annoverato tra i reati d'insubordinazione.

In effetto, il marinaio che *si rifiuta* disubbidisce, resiste ad un ordine, e perciò è reo d'insubordinazione e non di diserzione, i cui estremi sono l'abbandono, o l'assenza dalla nave, alla quale appartiene.

Leggo l'art. 283, che è così concepito:

« È colpevole d'insubordinazione e sarà punito col carcere... l'arruolato il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione. » Ecco il rifiuto, ed ecco in esso gli elementi dell'insubordinazione, non della diserzione.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore TROMBETTA. Io preferirei quindi la locuzione, *che abbandonasse la nave o non si recasse a bordo della medesima.*

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io non credo che possano applicarsi a codesto Codice speciale i criteri legali derivanti dai Codici penali, o da altri Codici.

E per vero dire, cosa vuole esprimere questo articolo 264? Quest'articolo vuole indicare quale sia la pena che si possa infliggere, e quale la minaccia che si possa fare all'equipaggio di quel naviglio che si trova p. es. nei paraggi americani, o nei più lontani porti delle Indie e si rifiuta di ritornare in patria, o di tornare a bordo. Non è il capitano della nave, non è alcun'altra autorità locale che possa inculcare il ritorno in patria agli indocili ma-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1877

rinai, è la sola autorità della patria rappresentata dal console.

Ebbene; il Console ordina all'equipaggio di un bastimento di ritornare a bordo, e l'equipaggio si rifiuta; in questo caso tale rifiuto non equivale all'abbandono della nave? Senza l'equipaggio potrà forse partire la nave e ritornare in patria?

Adunque, sia che l'equipaggio si rifiuti di partire, sia che non torni a bordo, è la medesima cosa. Per evitare questo grave inconveniente e per ricondurre l'equipaggio od il marinaio a bordo, o per farlo partire, io credo che l'unica minaccia efficace sia quella di considerarlo disertore.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. L'on. Senatore Trombetta non ha voluto dire che si tolga dal progetto di legge la disposizione di dichiarare disertore chi si rifiuta di recarsi a bordo: l'on. Trombetta ha detto soltanto che il rifiuto di recarsi a bordo è già considerato come insubordinazione.

Il caso che prevede l'articolo presente è che un marinaio appena arruolato, ma che ancora non sia andato a bordo, non voglia neppure recarvisi.

Mi pare quindi che la dicitura proposta dall'onorevole Senatore Trombetta sia razionale, perchè se il marinaio è già andato a bordo e non voglia ritornarvi, ciò significa che ha abbandonato la nave, e questo caso è già preveduto.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Il Ministro ha compreso perfettamente il mio concetto, e me ne compiaccio. L'art. 264 non è circoscritto al caso di un marinaio novellamente arruolato, ma è generico; esso contempla *qualunque individuo dell'equipaggio*, che abbandoni la nave o non si rechi a bordo della medesima; e quest'ultimo caso si riferisce egualmente al marinaio che se ne sia allontanato in seguito a licenza; insisto quindi nel sostenere, che se costui *si rifiuta* di recarsi a bordo, locchè equivale al dire « se non obbedisce all'ordine di recarsi a bordo », si rende colpevole d'insubordinazione, non di diserzione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Trombetta a farmi pervenire il suo emendamento.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. La questione intavolata riguarda il secondo alinea dell'art. 264, al quale si oppongono due concetti. Il primo è stato sostenuto dal Relatore, onorevole Senatore Caccace, il quale non ammette assolutamente, che terminato l'arruolamento, il marinaio che si rifiuta di tornare a bordo, od abbandona la nave che trovasi in porto straniero, possa esser condannato come disertore, appunto perchè è terminato il suo arruolamento, nè l'autorità consolare può obbligarlo ad ulteriore servizio.

A questo ho risposto che non vi è altra via per indurre il marinaio a ritornare a bordo, e continuare a servire la nave, se non l'accusa e la pena della diserzione. Io non ne vedo altra.

In quanto all'altro concetto, per cui l'onorevole Senatore Trombetta ha sostenuto non esser tecnica la definizione del rifiuto, nè giusto il far condannare come disertore il marinaio che si rifiuta di tornare a bordo della nave, io rispondo: allora trovate il modo di punire il fatto dell'abbandono della nave negli Stati esteri.

Un marinaio, il quale è lontano tre mila leghe dalla sua patria, che ha finito il suo arruolamento e non vuol ritornare più a bordo, voi dite che commette una insubordinazione, ma è più che insubordinazione l'abbandono della nave e il rifiuto di tornare a bordo....

MINISTRO DELLA MARINA. In questo caso vi è la prescrizione relativa all'abbandono della nave.

Senatore DE CESARE. Il mio concetto insomma è questo, che il reato di diserzione esista anche quando l'ufficiale consolare, ancorchè sia terminato l'arruolamento del marinaio, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.

MINISTRO DELLA MARINA. Su questo siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Trombetta propone che invece delle parole: *rifiutasse di recarsi a bordo*, si dica: *non si recasse a bordo*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Quest'articolo fu oggetto di molta discussione nel seno dell'Ufficio Centrale, e vi erano alcuni che opinavano che sarebbe andare troppo lontano il qualificare disertore un individuo che, finito il suo tempo di servizio, abbandona la nave, mentre era nel pieno diritto di abbandonarla. Tanto più è cosa grave, inquantochè l'individuo che per questo motivo fosse dichiarato disertore, rimane come tale sotto una taccia, della quale sentirebbe gli effetti per tutta la sua vita; non si tratta d'una punizione per semplice insubordinazione, ma di una vera taccia, di pena che porta con sè qualche cosa d'infamante. Non può trovarsi un mezzo, una pena equivalente, prima di cambiare per fatto di legge la propria natura d'un reato? Ma v'ha di più; dell'applicazione di una disposizione così grave si lascia libero l'arbitrio all'Autorità consolare senza verun limite.

L'articolo del Codice di commercio, che ha letto l'onorevole Ministro, precisa i casi, dà un limite; mentre che questo articolo non ne dà nessuno.

Parmi che per quanto dobbiamo preoccuparci delle esigenze della disciplina nella marina, lo dobbiamo anche un poco di questi uomini abbandonati così ad un arbitrio illimitato che si possa esercitare sopra la loro libertà individuale.

Domando io se non sarebbe per lo meno il caso di richiamare l'articolo del Codice di commercio, ovvero mettere le parole che vi sono comprese, che sarà lo stesso; ma ad ogni modo limitare, con quella prudenza con cui lo fa il Codice predetto, il caso in cui il console possa usare di questo gravissimo arbitrio.

Questa è quindi la prima proposta che io sottoporrei, in mio nome non in quello della Commissione, all'onorevole Ministro.

Faccio poi una osservazione di dizione.

Mi pare che quando si mantenesse questa disposizione si dovesse dire per maggior chiarezza: *il reato di diserzione esiste anche quando cessato l'arruolamento l'ufficiale consolare rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.*

La dizione com'è, è poco chiara; e merita correzione; ma questo, ripeto, è questione semplicemente di forma. Quella nella quale insisto è la mia prima proposta, e domando all'onorevole Ministro se accetta che la disposizione di

questo comma del presente articolo richiami o inserisca le parole che sono nel Codice di commercio.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA MARINA. A me pare che si tratti ora di prescrivere i doveri del marinaio e che non sia necessario d'indicare quali sieno i casi in cui esso deve obbedire alle prescrizioni del console. Io non posso verificare ora se per avventura qualche altra legge dia facoltà ai consoli in dati casi, come per es. in caso di guerra, di prolungare l'arruolamento dei marinari.

Qui si prescrive il dovere del marinaio; quanto poi al dovere del console saranno altre leggi che lo determineranno. Quindi mi parrebbe che sarebbe più logico di lasciare la dicitura di quest'articolo quale è.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Non vorrei abusare della facoltà di Relatore per parlare una terza volta, ma la materia avendo molta importanza, spero che il Senato voglia perdonare la mia insistenza.

Per sostenere la disposizione di questo secondo comma dell'art. 264, si è citato l'articolo 348 del Codice di commercio. Ora, a me pare che quest'articolo, lungi dal combattere, valga a confortare la mia opinione.

L'articolo dice così: *Gli ufficiali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi e la nave sia diretta ai porti del Regno, prorogare il termine dell'arruolamento per il tempo strettamente necessario al ritorno. In questo caso colui al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.*

Dunque, l'unica facoltà che dà il Codice di commercio all'autorità consolare è limitata a certi determinati casi, cioè l'autorità consolare ha diritto per motivi gravissimi, e notate quando la nave sia diretta ai porti del Regno di prorogare il termine dell'arruolamento.

Qual è lo scopo di quest'articolo? È perchè la nave si può trovare talvolta in paese straniero, dove difettano le genti dell'equipaggio, la nave ha bisogno di rimpatriarsi, e non trovando l'equipaggio sufficiente allora correrebbe

pericolo il capitano di non poter fare il suo viaggio.

Ecco perchè in questo caso eccezionale, in questo caso grave, e unicamente nel caso in cui la nave debba ritornare al porto del suo armamento, si dà questa facoltà all'autorità consolare, che però non ha, se la nave deve fare un viaggio per altri paesi.

L'ufficiale consolare ha il diritto non già di ricusare l'autorizzazione dello sbarco, ma di dire al marinaio: voi restate impegnato, il vostro arruolamento deve continuare.

Laonde, questa stessa facoltà che dà la legge, vi dimostra come non si possa concedere l'altra di cui fa menzione l'articolo in discussione.

Ora quando è così, bisognerebbe per lo meno, come diceva l'onorevole preopinante, rinviare quest'articolo e dire: « Quando per avventura l'ufficiale consolare avrà creduto che sia il caso di fare che prosegua l'arruolamento di quel marinaio il quale ha finito il suo impegno, allora, se costui si ricusa, è ritenuto disertore. »

Ma dare in generale questa facoltà troppo illimitata, è in contraddizione di quello che dice l'articolo del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi dispiace di sorgere un'altra volta per domandare il rinvio anche di quest'articolo. Ma ora lo chiedo a nome della Commissione, e il Senato riconoscerà nella sua saviezza che anche in questo caso è opportuno che la Commissione abbia tempo di ponderare le difficoltà insorte.

Il signor Ministro diceva che a cotali difficoltà provvederanno forse altre leggi già in vigore. E per ciò tanto più torna opportuno il rinvio, onde la Commissione abbia tempo anche in questo caso di esaminare la legislazione vigente in relazione alle difficoltà insorte ed alle obiezioni fatte.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non ho difficoltà, giacchè abbiamo da discutere varî altri articoli, di accettare il rinvio anche di questo.

A me preme però di notare che possonvi essere altre leggi che regolino queste facoltà agli

agenti consolari, oltre all'articolo del Codice di commercio, da me citato e che si ebbe specialmente in vista.

Possono esistere altre leggi, che io ora non ricordi. Potrebbe anche sorgere il caso di nuove leggi; se noi ci fermassimo all'art. 348, domani si possono fare altre leggi colle quali si diano nuove facoltà.

A me pare, supponiamo un caso di guerra, che potrebbe benissimo accadere, che convenisse di dare autorità al console, onde fare ritornare in paese i marinai i quali hanno finito il loro arruolamento; perchè, come il Senato sa, in questi casi tendono molti a sbarcare all'estero.

Dunque io reputo che il dare questa facoltà agli agenti consolari all'estero, alle autorità che rappresentano lo Stato all'estero, sia cosa molto ragionevole.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi pare che l'on. signor Ministro non si opponga al rinvio dell'articolo in discussione alla Commissione. E poichè egli stesso ha dichiarato di non essere al momento in grado di rispondere alla dimanda se vi siano nella legislazione marittima vigenti disposizioni all'uopo, spero che il Senato non avrà difficoltà di aderire alla dimanda di rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, l'articolo sarà rimandato alla Commissione.

Art. 265. Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero.

La stessa pena potrà essere aumentata di uno a due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabottaggio.

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Diceva testè che quest'articolo dovrebbe essere rimandato allo studio della Commissione per le stesse ragioni per cui fu rinviato l'articolo 263. Rinnovo quindi la mia proposta di rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole sig. Ministro se accetta che anche questo articolo sia rinviato alla Commissione.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, l'articolo è rinviato alla Commissione.

Si passa ora al

CAPO V.

Della pirateria.

Art. 331. Chiunque si sarà violentemente impadronito di una nave nazionale, fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, incorrerà nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune, quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

(Approvato.)

CAPO VI.

Delle infrazioni alla polizia marittima.

Art. 351. Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua nave conforme al modello regolamentare, incorrerà nella multa estendibile a lire 500.

(Approvato.)

Art. 353. Il capitano o padrone od altra persona preposta al comando della nave, che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa non minore di lire mille, se la navigazione da esso intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire 500 in tutti gli altri casi.

In caso di recidività sarà sempre applicata

la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

(Approvato.)

Art. 357. Il capitano che navigasse senza gli ufficiali, di cui la legge prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

(Approvato.)

Art. 358. Il capitano o padrone che non tenga a bordo il giornale nei casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo Codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni delle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dall'art. 363.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Avverto il Senato che la Commissione ha fatto osservare che forse sarebbe bene sospendere la discussione anche perchè essa possa aver tempo di studiare i vari articoli che vennero rinviati.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riforma del Codice per la marina mercantile — (*Seguito*);

Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).